

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DEL DLGS 175/2016

Il legislatore con il dlgs 175/2016 (testo unico sulle partecipate) ha previsto una nuova incombenza per le società a controllo pubblico, introducendo nell'ordinamento giuridico la relazione sul governo societario.

Si precisa a questo riguardo che il testo unico, pur entrato in vigore nel settembre 2016, è stato profondamente rivisitato con l'emanazione del dlgs n. 100 del 16 giugno 2017.

Tale intervento correttivo si è reso necessario dopo che con la sentenza n. 251/2016 la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge 124/2015 (legge Madia), là dove l'adozione dei decreti legislativi è stata subordinata all'acquisizione del parere (non vincolante) in sede di Conferenza unificata, anziché di una vera e propria intesa formale ritenuta "strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie" negli ambiti della legislazione concorrente.

Per effetto di tale evoluzione normativa, il testo unico sulle società a partecipazione pubblica si è definitivamente stabilizzato soltanto a decorrere dal 27 giugno 2017, con l'effetto che Ente Fiera Srl si accinge a redigere la relazione sul governo societario ex art. 6 del dlgs 175/2016* per la prima volta relativamente all'esercizio 2017.

* Il suddetto art. 6 dispone quanto segue:

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Si precisa preliminarmente che la disposizione de qua non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, ma si limita a indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (comma 5).

Si tenga poi presente che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del testo unico "qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio (...) uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

L'assetto normativo sembra dunque puntare a un set di indicatori di bilancio che, all'occorrenza, metta in grado gli amministratori e il socio pubblico di attivare di un'azione di risanamento che eviti il deteriorarsi della situazione aziendale.

Tutto ciò, si badi bene, anche in rapporto al quadro delle responsabilità indicate dall'art. 12 del testo unico che sono suscettibili di coinvolgere, sul piano contabile, lo stesso socio pubblico, dacché in base al comma 2 dell'articolo rispondono per il danno conseguente alla loro condotta i "rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi", quando "nell'esercizio dei diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".

Di qui la stretta correlazione del programma di misurazione del rischio con il caso di perdita di valore dell'azienda, che, in concreto, si realizza con assoluta certezza quando la società cessa la sua attività a causa di una procedura fallimentare o di liquidazione dell'azienda.

Il suddetto programma, dunque, è evidentemente finalizzato a evitare che le criticità gestionali determinino una situazione insanabile e conducano le società all'assoggettamento alle procedure fallimentari (ex art. 14 del dlgs 175/2016).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si osserva che la Società in esame, costituita nel 2003 per l'organizzazione e gestione di eventi fieristici, è guidata da un amministratore unico che si avvale di una struttura organizzativa snella e contenuta, formata da pochi dipendenti.

4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

Nel corso dell'ultimo triennio, l'incidenza dei costi di funzionamento della Società rispetto al fatturato globale evidenzia un trend decrescente, che è indice di economicità ed efficienza.

Come si desume dal bilancio relativo all'esercizio 2016 – che registra un netto aumento di utili rispetto al 2015, passando da 68.027 a 93.927 euro – la Società è in grado di garantire la gestione corrente senza l'ausilio di finanziamenti del Comune e/o di soggetti terzi, nonché assicura al socio unico un'adeguata remunerazione del capitale investito.

Il trend è talmente positivo che l'esercizio 2017 si conclude con un utile di euro 199.242, dando prova di una performance eccezionale e di gran lunga superiore alle migliori attese.

Pur tenendo conto del mutuo ventennale di 2 milioni di euro, acceso per concorrere al finanziamento del Centro Risi (delibere consiliari n. 28/2009 e n. 63/2010), la partecipata non registra una sovraesposizione debitoria e fronteggia in autonomia l'investimento intrapreso, tanto che nel corso della sua storia non è mai stata oggetto di interventi di ripiano perdite o di ricapitalizzazione da parte del socio pubblico.

La gestione societaria ha pertanto un andamento positivo, con risultati che garantiscono al Comune un valore aggiunto nel disimpegno dell'attività fieristica nel settore gastronomico, soprattutto in rapporto alle ripetute edizioni della "Fiera del riso", con marchio registrato e grande affluenza di visitatori provenienti anche da altre Regioni.

Inoltre, i rapporti tra l'ente locale e la società partecipata si attengono all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ivi compreso il divieto per gli enti di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi (articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, poi sostituito dall'articolo 14, comma 5, del dlgs 175/2016).

Tenuto conto di ciò, e in considerazione del fatto che il trend gestionale di Ente Fiera Srl è in grado di assicurare appieno il socio e i terzi in ordine all'esiguità del rischio aziendale, in questa sede la relazione sul governo societario motiva nei termini sopra esposti la mancata adozione degli strumenti di governo societario, peraltro consentita ex art. 6, commi 4 e 5, del dlgs 175/2016.

Ciò nondimeno, la Società si riserva di valutare l'eventuale integrazione degli strumenti di governo ritenuti utili alla Società, tra cui, nello specifico, il regolamento per la valutazione del rischio.

In questa prospettiva, si possono anticipare "in nuce" le seguenti "soglie di allarme", che potranno essere successivamente riprese e sviluppate dall'amministratore unico, e che pur tuttavia, fino ad oggi, non hanno segnalato situazioni di anomalia gestionale:

Soglia di allarme		Risultanze			Anomalia
		2015	2016	2017	
1	la società ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi	utile	utile	utile	NO
2	le perdite hanno ridotto il patrimonio netto in misura superiore al 20%	no	no	no	NO
3	la relazione del revisore legale evidenzia il fondato pericolo che possa venir meno la continuità aziendale	no	no	no	NO

Per quanto riguarda gli strumenti di governo societario, si segnala che in rapporto all'art. 6, comma 3, lett a), Ente Fiera Srl ha adottato i seguenti regolamenti interni:

- Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia (approvato con determinazione n. 7 anno 2014 del 16/07/2014)
- Dotazione criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.L. 25/06/2008 n. 122 convertito dal D.L. 06/08/2008 n. 133 (approvato con verbale del consiglio di amministrazione del 12/01/2009).

Inoltre, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e della propria struttura organizzativa, la Società non ravvisa necessaria, al momento, l'istituzione di un ufficio di controllo interno, né la dotazione degli ulteriori strumenti facoltativi previsti dal Testo unico, la cui istituzione sarà comunque oggetto di monitoraggio in rapporto alle effettive esigenze imposte dalla gestione e alle prospettive di sviluppo dell'attività aziendale nello specifico ambito di mercato ove la Società stessa opera.

In relazione invece a quanto richiesto dal c. 3 lett. c), preciso che Ente Fiera ha approvato, con determina in data 31/01/2018, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020.

Isola della Scala, 30/03/2018

L'Amministratore Unico

Alberto Fenzi